

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

All'ordine degli ingegneri della Provincia di
Alessandria

info@ordingal.it

All'ordine degli architetti della provincia di
Alessandria

architettialessandria@archiworld.it

Al Collegio dei geometri e geometri laureati
della provincia di Alessandria

info@collegiogeometri.al.it

Al Collegio dei periti industriali e dei periti
industriali laureati di Alessandria

colpito@colpito.it

Al Comando provinciale dell'Arma dei
Carabinieri di Alessandria

tal20570@pec.carabinieri.it

Al Comando provinciale della Guardia di
Finanza di Alessandria

al0500000p@pec.gdf.it

Ufficio delle Dogane di Alessandria

dogane.alessandria@pce.agenziadogane.it

Alla Federazione Coldiretti Alessandria

alessandria@coldiretti.it

Alla Confagricoltura di Alessandria

confagricoltura.alessandria@legalmail.it

Alla Confederazione Italiana Agricoltori
Alessandria

f.bullano@cia.it


Oggetto: Contenitori-distributori mobili di carburanti liquidi

A seguito di recenti articoli di stampa e delle conseguenti richieste di chiarimento da parte degli operatori di settore, si ritiene utile fornire indicazioni in materia di prevenzione incendi riguardanti le attività in oggetto.

A tal fine si trasmette l'appunto allegato.

Per ogni necessario chiarimento, si ricorda che i funzionari tecnici di questo Comando sono a disposizione dell'utenza nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Il Funzionario incaricato
ING. CIRO BOLOGNESE



IL COMANDANTE PROVINCIALE
ING. GIUSEPPE CALVELLI

APPUNTO

a) Rifornamento di macchine ed automezzi non circolanti su strada

Il D.M. 19 marzo 1990 disciplina l'installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capienza non superiore a 9000 litri, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari e edili.

La lettera circolare M.I. prot. P322/4133 sott.170 del 9 marzo 1998, ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle sopra indicate, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.

Per tale tipologia di impiego, i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivo per l'erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto dal citato DM 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti ai controlli di prevenzione incendi ex attività n.12 allegato I al DPR 151/2011, qualora di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³.

Si evidenzia inoltre che a seguito dell'emanazione del DPR 151/2011, le previsioni del telegramma N. 4113/170 del 11/04/1990 e della nota prot. n.2640 del 25/02/2011, sono da ritenersi superate e pertanto i contenitori distributori mobili in uso presso aziende agricole, cave e cantieri sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, puntualizzando che, nel caso di attività esistenti alla data del 22/9/2011, il titolare dell'attività deve espletare i relativi adempimenti entro il 7 ottobre 2014 (rif. combinato art. 11 comma 4 DPR 151/2011 e art. 38 Legge 9 agosto 2013, n. 98).

b) Rifornamento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto

Il D.M. 12 settembre 2003 disciplina l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto intendendo come tali quelle iscritte alla Camera di Commercio, con oggetto sociale l'attività di autotrasporto, che contemporaneamente siano, per quanto concerne:

- il settore del trasporto merci: imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori conto terzi;
- il settore del trasporto persone: imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi.

Tali installazione sono soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuate al punto 13 dell'allegato I al DPR 151/2011.

Per entrambi i tipi di installazione si specifica quanto segue:

- per "capacità geometrica complessiva" si intende il volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile significando che ad esempio, un contenitore-distributore avente volume geometrico di 6 m³ è soggetto ai controlli di prevenzione incendi anche se in esso è depositato meno di 1 m³ di carburante;
- il gasolio con temperatura di infiammabilità $T > 55 - 56^{\circ}\text{C}$ nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione è ammissibile in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili

aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C. Pertanto, ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il gasolio, pur avendo temperatura di infiammabilità inferiore ai 65°C, viene considerato quale liquido di categoria C ex DM 31/7/1934.

Da ultimo, come chiarito con nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica prot. P1202/4113 sott.170/B del 31/3/2008, l'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non è consentito e pertanto dovrà farsi ricorso a impianti di distribuzione carburante di tipo tradizionale, disciplinati dal DM 31/7/1934 e s.m.i.

Nel seguito si riporta una tabella riassuntiva degli adempimenti in materia.

| Attività esercitata | Normativa di riferimento | Mezzi riforniti | Adempimenti di prevenzione incendi |
|---|--|--|---|
| Azienda agricola, cave o cantiere ovvero altra attività produttiva. | DM 19/03/1990 "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri" | Mezzi non targati e non circolanti su strada | Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività n. 12.a del DPR 151/2011 per capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³ e fino a 9 m ³ . <i>n.b.: per le attività esistenti al 22/09/2011 presso aziende agricole, cave e cantieri, il termine per la presentazione della SCIA è il 7 ottobre 2014.</i> |
| Autotrasporto merci per conto terzi, autotrasporto persone in servizio di linea o taxi, noleggio con conducente. <i>n.b.: Le ditte devono essere iscritte alla Camera di Commercio come ditte di autotrasporto</i> | DM 12/09/2003 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m ³ , in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto" | Automezzi targati circolanti su strada | Attività n. 13.a del DPR 151/2011 per capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³ e fino a 9 m ³ . |